

Prot. 28348
del 7/10/2016

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
PROTOCOLLO

19 SET 2016



26357

3077

28756
12/10/2016

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese

di concerto con

*l'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale
del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, comma V, che così recita: “Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, per i servizi che prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le Istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinate limitatamente ai periodi di servizio prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli Affari Esteri”;

VISTO pertanto il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 ed in particolare la nota esplicativa dell'art. 58 che indica quale norma pertinente al personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero il D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi della scuola approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.L.vo 27 febbraio 1998, n. 62, che al Capo III, intitolato “Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali”, definisce all'art. 27 la costituzione dell'assegno di sede per detto personale, differenziandolo dall'indennità di servizio all'estero prevista, al Capo I, art. 5, per il personale diplomatico-consolare tenendo conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico – consolare;

ACCERTATO pertanto, che il precitato D.L.vo 27 febbraio 1998, n. 62, nel riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero, ha mantenuto netta sia sul piano formale sia su quello sostanziale la separazione tra il personale appartenente al Ministero degli Affari esteri e il personale appartenente ad altre Amministrazioni che, a vario titolo, prestano servizio all'estero, per periodi più o meno lunghi;

CONSIDERATO che le differenze tra l'assegno di sede spettante al personale scolastico e l'indennità di servizio spettante al personale dipendente del MAE rispecchiano la diversa posizione giuridica, le diverse funzioni e responsabilità delle due categorie;

PRESO ATTO che quando il legislatore ha voluto equiparare le posizioni tra le due categorie, lo ha espressamente manifestato, come risulta dal comma 3 dell'art. 27 del citato D.L.vo 62/98 che così recita: *“Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri”*;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

CONSIDERATO il Regolamento C.E. n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione della moneta unica europea dal 1° gennaio 2002;

VISTO il D.M. 15 giugno 2001 n. 033/1705, con il quale è stato definito il controvalore in Euro delle indennità base mensili da utilizzare per il calcolo degli assegni di sede per il personale scolastico in servizio all'estero dal 1° gennaio 2002;

VISTO il D.I. n. 3510/3987 del 14 luglio 2015, con il quale sono stati fissati i coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero con decorrenza 1 luglio 2015;

PRESO ATTO degli orientamenti contenuti nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 319 e 320 (legge di stabilità 2015);

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

CONSIDERATO che la riforma della struttura dell'indennità di servizio estero introdotta dall'art. 1, comma 319, della L. 190/2014 per il personale di ruolo del MAECI non riguarda l'assegno di sede riconosciuto al personale scolastico in servizio all'estero;

CONSIDERATO tuttavia che al personale scolastico in servizio all'estero si applica la modifica dell'art. 51, c. 8, del Testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986;

TENUTO CONTO delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio approvate per il personale M.A.E.C.I. in sede di Commissione Permanente di Finanziamento nella seduta del 16 dicembre 2015;

CONSIDERATO di dover applicare tali percentuali anche al personale di ruolo presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero sulla base delle medesime variazioni percentuali proposte per il M.A.E.C.I. secondo quanto disposto dall'art 27, c. 3 del D.L.vo 27 febbraio 1998, n. 62;

ACQUISITO nei predetti termini il parere favorevole della Commissione Permanente di Finanziamento, di cui all'art. 172 del D.P.R. 5 gennaio 1967, nella seduta del 16 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l'acquisizione delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio, proposte per l'esercizio finanziario 2016 per il personale MAECI, garantisce il rispetto del limite dell'effettivo stanziamento di bilancio del capitolo sul quale grava la spesa per l'Indennità di Servizio estera netta – 2503 piano gestionale 1

DECRETA

ART. 1

I coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero sono fissati come segue, con decorrenza dal 1 gennaio 2016:

PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
ALBANIA	4,454	40
ALGERIA	5,171	59
ARABIA SAUDITA (Gedda)	6,043	50
ARGENTINA	6,707	18
ARMENIA	5,575	55
AUSTRALIA	5,109	25
AUSTRIA	5,450	0
BELGIO	4,997	0
BIELORUSSIA	4,816	49
BRASILE (Brasilia)	6,123	30
BRASILE (Resto)	6,302	30
BRASILE (San Paolo)	6,339	30
BULGARIA	5,823	5
CANADA	5,316	20
CILE	5,475	25
COLOMBIA	5,192	53
CROAZIA	6,038	5
CUBA	5,406	50
EGITTO	5,017	46
EMIRATI ARABI UNITI	4,529	30
ERITREA	5,047	70
ETIOPIA	5,171	60
FEDERAZIONE RUSSA	5,651	39
FRANCIA (Parigi)	5,533	0
FRANCIA (Resto)	4,449	0
GERMANIA	5,427	0
GERUSALEMME	5,942	45

PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
GIAPPONE	8,887	29
GIORDANIA	5,221	35
GRECIA	5,582	0
INDIA	5,343	61
INDONESIA	5,250	67
IRAN	5,877	50
ISRAELE	6,089	42
KAZAKISTAN	5,979	65
LIBANO	6,733	45
MACEDONIA	5,292	30
MAROCCO	4,924	20
MESSICO	5,525	40
MOZAMBICO	5,591	55
NIGERIA	7,017	70
PERU'	4,849	49
POLONIA	6,061	0
PORTOGALLO	4,630	0
REGNO UNITO (Londra)	7,217	0
REGNO UNITO (Resto)	5,321	0
REPUBBLICA di COREA	7,602	26
REP. POP. CINESE	6,608	41
REP. POP. CINESE (Shanghai)	6,608	40
REPUBBLICA CECA	5,728	0
ROMANIA	5,558	4
SENEGAL	5,460	35
SERBIA	5,233	19
SLOVACCHIA	5,247	0
SLOVENIA	5,318	0
SPAGNA	5,471	0
SUD AFRICA	5,232	40
SVEZIA	5,064	0
SVIZZERA (Ginevra)	7,131	0
SVIZZERA (Resto)	6,913	0
SVIZZERA (Zurigo)	6,982	0
TUNISIA	4,128	30
TURCHIA (Ankara)	5,319	37
TURCHIA (Istanbul)	5,669	37
UCRAINA	5,178	45
UNGHERIA	5,678	0

PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
URUGUAY	5,725	22
USA (New York)	7,894	10
USA (Resto)	6,662	10
UZBEKISTAN	5,207	65
VENEZUELA	6,118	52
VIETNAM	4,594	50

ART. 2

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, - 5 APR 2016

**MINISTERO degli AFFARI ESTERI
e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

*IL DIRETTORE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE*

Min. Plen. Vincenzo De Luca

V. De Luca

**MINISTERO dell'ECONOMIA e delle
FINANZE**

*L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER GLI
ORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE*

F. P. P.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri
Visto n. 2831 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

Roma, 10/4/2016

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE
D.ssa Luisa LERDA

1. Coefficienti di sede

Sia prima che dopo la riforma i coefficienti di sede (che riflettono il costo della vita nei vari Paesi) sono stabiliti con un decreto interministeriale MAECI-MEF, adottato previo parere della Commissione Permanente di Finanziamento (art 172 D.P.R. 18/67), nella quale, oltre al MAECI e al MEF, siede anche un rappresentante della Corte dei conti. Il decreto vigente, che si allega, è il n. 3077 del 5 aprile 2016.

2. Percentuali delle maggiorazioni per carichi di famiglia (coniuge e figlio)

A legislazione vigente le maggiorazioni per spese di famiglia sono le seguenti:

- per il coniuge **20%** dell'assegno di sede lordo (la maggiorazione è calcolata sull'assegno di sede parametrato all'effettiva qualifica ricoperta);
- per ciascun figlio il **5%** dell'assegno di sede lordo (la maggiorazione è calcolata sull'assegno di sede spettante al docente di scuola secondaria di I grado, indipendentemente dalla qualifica ricoperta effettivamente).

Con il nuovo sistema la maggiorazione passerebbe ad essere del **12,5%** per i coniugi. Per i figli, la maggiorazione aumenterebbe dal 5% al 12,5%, calcolato non più sull'assegno del docente di scuola secondaria di primo grado, ma su quello, di importo più elevato, del primo segretario dell'ambasciata (la maggiorazione per ciascun figlio a carico aumenterebbe pertanto in modo molto significativo e sarebbe equiparata a quella percepita dal personale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale).

3. Calcolo del contributo spese per abitazione

A legislazione vigente, il contributo delle spese di abitazione spetta se la spesa è ricompresa tra il 21% e il 30% dell'assegno personale netto; l'importo erogabile è pari all'80% della differenza fra la spesa sostenuta ed il 21% dell'assegno personale. Di fatto, finisce con l'essere corrisposto solamente in alcune sedi e con tempi di erogazione molto lenti (essendo necessarie verifiche a posteriori molto laboriose), in quanto è difficile che nei Paesi disagiati si superi in spese di abitazione la soglia del 21% dell'assegno personale netto.

La riforma proposta prevede di introdurre anche per il personale della scuola una maggiorazione ad hoc per i costi di abitazione, nelle medesime percentuali previste per il personale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tale maggiorazione è commisurata all'assegno di sede percepito ed al numero di familiari a carico. Nel caso in cui il contratto di locazione per l'alloggio sia di importo inferiore alla somma erogata, la quota eccedente deve essere restituita all'erario. Il nuovo sistema sarà pertanto più semplice nella gestione amministrativa e rifletterà in

maniera più trasparente gli effettivi oneri derivanti dal servizio all'estero, dei quali il costo per l'abitazione costituisce una componente significativa.

4. Strumenti a disposizione per il sostegno a scuole bilingui

Qualora tali scuole si configurino come Enti scolastici stranieri, il MAECI può intervenire attraverso i piani gestionali 2 e 3 del capitolo 2619.

Il Piano gestionale 2 è utilizzato per l'istituzione o il mantenimento di cattedre di italiano. Il decreto sui criteri di erogazione dei contributi (c.d. "decreto trasparenza") è il numero 4107 del 2 agosto 2016, disponibile al link

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/08/decreto_n.4107_del_2_agosto_2016_contributi_ad_istituzioni_scolastiche_straniere.pdf

Il piano gestionale 3 è invece utilizzato per la formazione dei docenti locali. Il relativo decreto trasparenza è il numero 4106 del 2 agosto 2016, disponibile al link

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/08/decreto_n.4106_del_2_agosto_2016_formazione_e_aggiornamento_docenti_allestero_scuole.pdf

Il MAECI può altresì contribuire al sostegno delle scuole bilingui attraverso l'acquisto di materiale didattico, con fondi a valere sul capitolo 2491, piano gestionale 1.

5. Consistenza del contingente delle scuole europee

Per l'anno scolastico 2016/2017, il contingente delle scuole europee consta di 110 unità. La distribuzione è illustrata in una tabella allegata al decreto interministeriale di contingente disponibile al sito

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/08/decreto_contingente_2016_-_2017_registrato.pdf

6. Richiesta di bilancio preventivo e consuntivo sul capitolo 2503 relativo agli assegni di sede

Nel complesso, la somma utilizzata per il pagamento degli assegni di sede (componente netta, a valere sul piano gestionale 1 del capitolo 2503) nell'e.f. 2016 è stata di € 31.046.659,10. Lo stanziamento da Legge di bilancio corrispondeva a € 32,7 mln. La disponibilità effettiva è stata di € **32.409.400,00**, considerate le decurtazioni per variazioni di € 290.600, confluiti nei piani gestionali 4 (spese di abitazione), 5 (provvidenze scolastiche) e 7 (compenso per i presidenti e i membri delle commissioni di esame all'estero) rispettivamente per € 260.000, € 5.600, € 25.000. Sul piano gestionale 1, sono residuati a fine esercizio finanziario € **1.362.740,90¹**.

¹ La disponibilità residua sul capitolo 2503, piano gestionale 1 è riconducibile al fatto che nell'anno scolastico 2016/17 in alcune sedi la presa effettiva di servizio all'estero è avvenuta dopo il 1° settembre, per ragioni di ordine tecnico.

7. Onere annuo per le 50 unità aggiuntive

L'onere annuo è illustrato nella tabella 1.3 a pagina 22 della relazione tecnica. In particolare, si prevede un onere per il primo anno pari a € 2.186.549, tenendo presente che le 50 unità aggiuntive assumerebbero all'inizio del nuovo anno scolastico (1 settembre 2018, per il calendario boreale). L'onere a regime sarebbe invece pari a € 3.985.563.

8. Informazioni relativamente alle diversità di trattamento economico e di indennità di sede del contingente dei docenti all'estero e di quelli assunti in loco

All'art. 30 della bozza di decreto, si prevede al comma 5 che “il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole metropolitane con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggi nella classe più economica”.